

Giurisprudenza nazionale

Misure speciali di protezione

Minorenni stranieri non accompagnati

riconoscimento della protezione umanitaria

Cassazione civile, Sez. I,
9 maggio 2023, n. 12317

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Ministero dell'interno ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che riconosce la protezione umanitaria allo straniero che aveva lasciato il suo Paese quando ancora minorenne, basandosi sulla mancanza di legami parentali nello Stato di accoglienza e sul percorso di inclusione già avviato.

Il Ministero dell'interno denuncia la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello di Trieste, di un elemento fondamentale quale la non pericolosità della zona di residenza del richiedente. Il ricorso, però, viene rigettato in quanto non è stato precisato su quali circostanze la Corte avrebbe dovuto procedere all'accertamento.

Il Codice di procedura civile, all'articolo 360, comma 1, n. 5), *Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*, dispone che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possono essere impuginate con ricorso per cassazione [...] 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Laddove per decisivo si intende un fatto tanto rilevante che, se fosse stato accertato e considerato ai fini della controversia, il procedimento avrebbe avuto un differente esito.

La non pericolosità della zona avrebbe potuto probabilmente rappresentare un elemento determinante, ma la Corte di cassazione fa emergere la non aderenza delle motivazioni addotte alla fattispecie in oggetto, ritenendo, dunque, che debba essere assicurata la protezione umanitaria allo straniero giunto minorenne in Italia.